

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 gennaio 2025, n. 41 "SETTE ERRE S.R.L." (P. IVA 05395240723). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli artt. 3 c. 3 lett. c), 8 c. 3 e 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN nella struttura ubicata in Adelfia (BA) alla Via Risorgimento nn. 53-55.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale".

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie") comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in

regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all'art. 24 (*“Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”*), comma 3 che: *“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

Il R.R. n. 9 del 12 agosto 2022 (*“Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”*) pubblicato sul BURP n. 90 suppl. del 16/08/2022 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, prevede all’art. 4 (*“Accreditamento”*):

- al comma 5 che *“Per le strutture private per le quali il parere favorevole di compatibilità è rilasciato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, le istanze di accreditamento presentate nell’arco temporale del semestre di volta in volta maturato a decorrere dal 01/07/2023 sono valutate, nei limiti del fabbisogno di cui al comma 1, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, sentita la Direzione Generale dell’azienda sanitaria locale interessata, che dovrà motivare il proprio parere in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della medesima tipologia già accreditate e all’effettiva carenza nei diversi distretti socio-sanitari di prestazioni erogate per conto e a carico del SSR, tenendo conto del fabbisogno regolamentare ancora disponibile. L’eventuale mancata rispondenza al parametro della localizzazione, come sopra identificato, comporterà il non accoglimento della relativa istanza, anche se unica.”;*
- al comma 7 che *“Anche in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti di cui al comma 1, può essere accreditata la RMN per la quale sia stato rilasciato l’unico (o il primo) parere favorevole di compatibilità nell’ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della L.R. n. 52/2019 o successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.”;*
- al comma 9 che *“Le strutture private per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità possono accedere all’accreditamento a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento. (omissis)”.*

Con Determina Dirigenziale n. 261 del 03/06/2024 il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato di *“rilasciare, ai sensi dell’art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., conferma del parere di compatibilità favorevole già rilasciato con D.D. n. 428 del 13/12/2022 nell’ambito territoriale del DSS BA 10 - Triggiano dell’ASL Bari per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine di cui all’art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Adelfia (BA), a seguito di istanza di conferma di autorizzazione alla realizzazione della società “Sette Erre S.r.l.” per l’installazione di n. 1 RMN nella struttura ubicata in Adelfia (BA) alla Via Risorgimento nn. 53-55”.*

Con pec del 26/06/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/336573 del 03/07/2024 il Legale Rappresentante della società *“Sette Erre S.r.l.”* ha trasmesso la *“Istanza contestuale di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di n. 1 RMN grande macchina ai sensi dell’ art. 3 c. 3 lett. c), dell’art. 8 c. 3 e dell’art. 24 c. 2-3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”,* chiedendo *“ A CODESTA SEZIONE REGIONALE*

CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI N.1 RMN GRANDE MACCHINA MARCA Siemens MODELLO Magnetom Sempra 10840816 MATRICOLA/SN 182183 AI SENSI DELL'ART. 3 C. 3 LETT. C), DELL'ART. 8 C. 3 E DELL'ART. 24 C. 2-3 DELLA L.R. N. 9/2017 E S.M.I..”.

Con nota prot. E/430146 del 05/09/2024, la scrivente Sezione ha invitato “il legale rappresentante della Società richiedente a trasmettere in tempi brevi ...(omissis) alla scrivente Sezione, al Dipartimento di prevenzione dell'ASL Bari e al Servizio Qu.O.T.A. dell'A.Re.S.S.” ulteriore documentazione ad integrazione della pratica e, “subordinatamente all'ottenimento della documentazione di cui ai punti precedenti dalla società richiedente, ai fini della conclusione del procedimento ...(omissis):

- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura sanitaria al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici ...(omissis) per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN, comunicando l'esito alla scrivente Sezione e al servizio Qu.O.T.A.- A.Re.S.S.;
- in seguito alla ricezione dell'esito positivo del parere di cui al punto precedente, il Servizio Qu.O.T.A. – A.Re.S.S., ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura sanitaria al fine di verificare il possesso dei requisiti ulteriori, relativi all'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagine con l'utilizzo di Grandi Macchine per l'accREDITAMENTO di n. 1 RMN grande macchina ...(omissis)”.

Con pec del 16/09/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/452767 del 19/09/2024, il legale rappresentante della Società ha riscontrato la suddetta richiesta d'integrazione documentale.

Con pec del 25/09/2024 il SISP Area Sud ASL BA ha trasmesso la nota prot. n. 119098 avente pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. E/470087 del 27/09/2024, rappresentando quanto segue:

“...(omissis)

Vista la nota trasmessa da Dipartimento Promozione della Salute ...(omissis);

- Esaminata la documentazione pervenuta agli atti del Servizio;
- Acquisita la documentazione integrativa...(omissis);
- Accertato, come da comunicazione SUAP trasmessa al Comune di Adelfia (rif. prot. 3227 del 06/01/2024) che la Direzione Sanitaria del Centro Diagnostico per Immagini e RMN è affidata al Dott. Izzi Giovanni ...(omissis) laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica ...(omissis) regolarmente iscritto all'ordine dei medici di Bari;
- Considerato che la società “SETTE ERRE s.r.l.” si avvale per lo studio radiologico, ecografico e di RMN di che trattasi, delle prestazioni professionali dello stesso Dott. Izzi Giovanni ...(omissis), del Dott. Mangialardi Giuseppe ...(omissis), del Dott. Ferrara Giuseppe ...(omissis);
- Viste le risultanze del sopralluogo eseguito in data 16/09/2024 dalle quali risulta che l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine — n. 1 RMN di che trattasi, possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente in materia;

Esprime PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione Sanitaria all'Esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine — n. 1 RMN presso l'attività di Centro Diagnostico per Immagini e RMN, sita in Adelfia alla Via Risorgimento n. 53 al piano interrato, di cui è titolare la Soc. SETTE ERRE s.r.l. ...(omissis), legalmente rappresentata dal Dott. Mangialardi Giuseppe ...(omissis);

Il presente parere igienico sanitario integra per i peculiari aspetti autorizzativi, quello già rilasciato in data 06/11/2024 con nota prot. 137232 per l'Autorizzazione all'esercizio in forma provvisoria di attività di Centro Diagnostico per Immagini sita in Adelfia alla Via Risorgimento n. 53-55 al piano rialzato e piano primo, per le attività di diagnostica per immagini e RMN a basso campo da parte della società “SETTE ERRE s.r.l.”, al fine del rilascio di provvedimento Sindacale in forma definitiva per lo stato dei luoghi in accertamento di cui le

planimetrie allegate, per integrazione e sostituzione di provvedimento del Sindaco del Comune di Adelfia prot. 16187 del 08/11/2023.

...(omissis)".

Con pec del 25/11/2024 il Servizio Qu.O.T.A. dell'A.Re.S.S. ha trasmesso la nota prot. n. 3931 avente pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/587454 del 27/11/2024, rappresentando quanto segue:

"...(omissis)

Preso atto che, con nota prot. n. 119098 del 17.10.2024 [rectius 25/09/2024] il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha espresso parere "al rilascio dell'autorizzazione Sanitaria all'Esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n.1 RMN presso l'attività di Centro Diagnostico per Immagini e RMN, sita in Adelfia alla Via Risorgimento n.53 al piano interrato, di cui è titolare la Soc. SETTE ERRE s.r.l. con sede legale in Bari al C.so Alcide De Gasperi trav. 513 n.21", questo Servizio ha trasmesso, con nota prot. n. 3051/QuOTA del 30.09.2024, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmato per il giorno 07.10 u.s.

In data 01.10 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alle Fasi di "Plan, Do, Check, Act" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata dalla struttura da auditare, valutandone quale non congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 07.10 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit, consegnato contestualmente alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg, l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata".

A seguito di comunicazione PEC della Direzione della struttura, in sede di audit di follow up (documentale) nella giornata del 25.10 u.s., il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagine con l'utilizzo di Grandi Macchine, ovvero n.1 RMN grande macchina sita in Adelfia (BA) alla Via Risorgimento n.53 (piano interrato), di cui è titolare la società "Sette Erre s.r.l." con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi trav. 513 n.21, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del Manuale di AccREDITAMENTO per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di "Plan, Do, Check, Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.

...(omissis)."

Per tutto quanto innanzi esposto;

considerata la deroga che definisce i distretti socio-sanitari in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine (cosiddetti "carenti") di cui all'art. 4 comma 7;

atteso, altresì, che a tali distretti carenti non applica la valutazione della localizzazione territoriale da parte della Direzione Generale dell'ASL territorialmente competente, di cui al medesimo art. 4 comma 5;

si propone di rilasciare in capo alla società "**Sette Erre S.r.l.**", p. IVA 05395240723, ai sensi degli artt. 3, c. 3 lett. c), 8 c. 3 e 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e dell'art. 4 comma 7 del R.R. n. 9/2022 ("in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti") l'**autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale** dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) - **n. 1 RMN grande macchina** ubicata in **Adelfia (BA) alla Via Risorgimento nn. 53-55 pianto interrato**, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Giovanni Izzi, medico chirurgo specialista in Radiodiagnostica, per la seguente apparecchiatura:

Apparecchiatura	Marca	Modello	Campo magnetico	N. Seriale
RMN	SIEMENS HEALTHCARE GMBH	MAGNETOM SEMPRA 10840816	1,5 T	182183

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- i competenti uffici di Gestione dei Rapporti Convenzionali dell'ASL BA sono tenuti ad espletare gli adempimenti di competenza relativi al censimento della struttura nel sistema NSIS e all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale, e a darne comunicazione al seguente indirizzo mail: *hd.edotto@exprivia.com*;
- l'elenco delle prestazioni accreditate ai sensi del D.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2023, recepito con D.G.R. Puglia n. 1963 del 28/12/2023, è separatamente dettagliato con nota accompagnatoria al presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di*

ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla società "**Sette Erre S.r.l.**", p. IVA 05395240723, ai sensi degli artt. 3, c. 3 lett. c), 8 c. 3 e 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e dell'art. 4 comma 7 del R.R. n. 9/2022 (*"in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti"*) **l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale** dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) - **n. 1 RMN grande macchina** ubicata in **Adelfia (BA) alla Via Risorgimento nn. 53-55 piano interrato**, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Giovanni Izzi, medico chirurgo specialista in Radiodiagnostica, per la seguente apparecchiatura:

Apparecchiatura	Marca	Modello	Campo magnetico	N. Seriale
RMN	SIEMENS HEALTHCARE GMBH	MAGNETOM SEMPRA 10840816	1,5 T	182183

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di

- Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
 - l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
 - ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
 - i competenti uffici di Gestione dei Rapporti Convenzionali dell’ASL BA sono tenuti ad espletare gli adempimenti di competenza relativi al censimento della struttura nel sistema NSIS e all’attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l’attribuzione del relativo codice regionale, e a darne comunicazione al seguente indirizzo mail: hd.edotto@exprivia.com;
 - l’elenco delle prestazioni accreditate ai sensi del D.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2023, recepito con D.G.R. Puglia n. 1963 del 28/12/2023, è separatamente dettagliato con nota accompagnatoria al presente provvedimento;
 - ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
 - ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società (studioradiologico7r@postecert.it);
- al Comune di Adelfia (BA) (pec: protocolloadelfia@pec.rupar.puglia.it);

- all'ASL BARI (*protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it; distretto10.aslbari@pec.rupar.puglia.it; dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it; uogrc.aslbari@pec.rupar.puglia.it*);
- alla Dirigente del Servizio *Sistemi Informativi e Tecnologie* del Dipartimento *Promozione della Salute e del Benessere Animale* della Regione Puglia;
- al supporto *Exprivia Sistema Edotto* (mail: hd.edotto@exprivia.com).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "*Cifra2*", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro